

RIFIUTI E COVID – 19

LE PREVISIONI REGIONALI

Emilia Romagna

Rifiuti costituiti da DPI

utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19 (es. mascherine e guanti)

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione (es. cantiere)

Impianti Recupero/smaltimento autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

Ordinanza n. 57 del 3 aprile 2020

Assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati in sacchi ermeticamente chiusi

Raddoppiati i limiti quantitativi e temporali (art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) consentendo il conferimento dei rifiuti stessi ogni **6 mesi** (e non più 3 mesi) indipendentemente dal quantitativo, oppure al raggiungimento di **60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi** (attualmente 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Il termine complessivo di durata del deposito temporaneo, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i **18 mesi** (attualmente sono 12 mesi).

Aumentata del 50% la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel rispetto di specifiche prescrizioni (spazi adeguati, sistemi di copertura, idonei sistemi di confinamento e contenimento etc.). Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Procedura: invio di apposita **comunicazione** con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti oggetto della deroga e il rispetto delle prescrizioni. La comunicazione va inviata a: Prefettura, ARPAE, Comune, AUSL, Vigili del fuoco.

Adeguamenti delle garanzie finanziarie: NO

Lazio

Impianti recupero/smaltimento autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

Ordinanza n. 22 del 1 aprile 2020

Aumentata la capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del **30%** per gli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Procedura: invio di una **SCIA a Regione, Autorità competente** al rilascio delle autorizzazione, **Prefetto, ARPA Lazio, ASL, Vigili del Fuoco**. La Scia deve essere corredata da relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri il rispetto di specifiche condizioni.

Adeguamenti delle garanzie finanziarie: NO

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione (es. cantiere)

Incremento massimo del **50%** dei quantitativi previsti per il **deposito temporaneo** di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) punto 2 per un massimo di 12 mesi.

Lombardia

Ordinanza n. 520 del 1 aprile 2020

Rifiuti costituiti da DPI

utilizzati nell'ambito di attività economiche-produttive per la tutela da COVID -19

Sono **assimilati agli urbani** ed in particolare vanno conferiti al gestore del servizio di raccolta degli RSU

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione (es. cantiere)

Raddoppiati i limiti quantitativi e temporali (art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) e pertanto questi rifiuti potranno essere avviati a smaltimento o trattamento ogni **6 mesi** (e non più 3 mesi) indipendentemente dal quantitativo, oppure al raggiungimento di **60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi** (attualmente 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi).

Terre e rocce da scavo - sottoprodotti

Sono sospesi i termini previsti dal DPR 120/2017 per i piani di utilizzo (art. 9) e per le dichiarazioni di utilizzo (art. 21) già autorizzati e avviati. La sospensione decorre dal primo giorno di interruzione dei lavori **fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.**

Procedura: invio da parte del proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo di una specifica **comunicazione** ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.

Bonifica su siti contaminati

Devono proseguire gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.

Gestione rifiuti

- **campagne con impianti mobili:** sono sospesi i **termini prescritti** per le attività autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06. La sospensione decorrere dal primo giorno di interruzione dei lavori **fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;**
- **impianti di smaltimento e recupero rifiuti:** è aumentata del 10% la potenzialità massima annua attraverso una specifica procedura;
- **impianti autorizzati alla messa in riserva (o deposito preliminare):** è **aumentata del 20%** la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, attraverso una specifica procedura. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di recupero autorizzate in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.**Procedura:** invio apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Regione,

alla Provincia /Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, che attestino il rispetto delle condizioni prescritte. **Adeguamenti delle garanzie finanziarie:** NO

Marche

Ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020

Impianti recupero/smaltimento autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

È **aumentata** entro un limite massimo comunque inferiore al **50% la capacità annua di stoccaggio**, nonché quella istantanea per gli impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 sono fatte salve le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

Procedura: si deve inviare una **SCIA**, corredata da relazione di tecnico abilitato che attestino il rispetto di specifiche condizioni, ad Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, Prefetto, ARPAM e Vigili del Fuoco.

Deposito temporaneo di rifiuti

nel luogo di produzione (es. cantiere)

Attribuisce alle **Province** la competenza ad adottare ordinanze volte a consentire il **deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio** di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del D.Lgs. 152/2006. Viene però stabilito che il **limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi** (attualmente sono 12 mesi).

Piemonte

Nota Assessore Ambiente Regione Piemonte del 23 marzo 2020 n. 1.60.40

Rifiuti costituiti da DPI
(es. mascherine e guanti) utilizzati all'interno di attività economiche produttive per la tutela da Covid - 19

Sono **assimilati ai rifiuti urbani** ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

Toscana

Ordinanza n. 25 del 6 aprile 2020

Impianti recupero/smaltimento autorizzati a R13 e D15

(messa in riserva e deposito preliminare)

È ammesso:

- **aumentare** la capacità di stoccaggio istantanea, nel limite massimo del **20%**;
- **aumentare** la capacità di stoccaggio oltre il **20%**, e fino ad un massimo del 50%;
- **modificare** l'attività da R13 a D15 o viceversa;
- inserire rifiuti non pericolosi diversi da quelli autorizzati, limitatamente ai gestori che svolgono attività di servizio pubblico, o in tutte le situazioni in cui non sia più possibile rispettare i limiti del deposito temporaneo;
- **modificare tempi e modalità dello stoccaggio.**

La deroga si applica anche agli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dall'allegato IV del DM 5 febbraio 1998.

Procedura: invio del modulo predisposto dalla Regione mediante **PEC** a Prefettura, Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, ARPAT, Provincia, Comune, ASL, Vigili del fuoco.